

Data **07/11/2023**
Protocollo **173004/2023**
Fascicolo: 9.11\2020\740
Pagina **1**

Spett.le
FUSTAMERIA ECOLOGICA SRL
Via I MAGGIO, 27
20060 Trezzano Rosa (MI)
pec: assiecosrl@legalmail.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombar
dia.it

Ufficio d'Ambito della Città
metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE TREZZANO ROSA
info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it

Servizio acque reflue
Città Metropolitana di Milano

Servizio inquinamento atmosferico
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento

**Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di
impianti di gestione rifiuti: varianti sostanziali;**

Soggetto: FUSTAMERIA ECOLOGICA SRL;

Insedimento: Via I MAGGIO, 27 - Comune di Trezzano Rosa (MI);

Codice Identificativo Pratica (CIP): SAUR264615

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **15/12/2022**, protocollo **193639 del 15/12/2022** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **SAUR264615**,

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. n. 8972 del 7/11/2023**.

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

LAURA DELIA
Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
LAURA DELIA, tel: **02/7740-3916-3807-3763**, email: l.delia@cittametropolitana.milano.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Tiziana Luraschi, tel: **02/7740-3629**, email: t.luraschi@cittametropolitana.milano.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 8972/2023 del 07/11/2023
Protocollo: 172991/2023
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.11/2020/740
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: FUSTAMERIA ECOLOGICA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN TREZZANO ROSA (MI), VIA I MAGGIO N. 27. VARIANTE SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO R.G. N. 9267 DEL 21/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. SAUR264615. N. CGR: MI219000.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Rg__2023.pdf.p7m*

2663b0320f3255d7d0e4f2108d44409c8bc779e0e1a36164287db7b9c930135c

Allegato 1 *242511-TAVUagggennaioio2023.pdf.p7m*

f511ddc395ce61656a8147b31f58652ebb9fcf8732b94e0ce5b36d6d4dba15a9

Allegato 2 *389080672-Allegato_Unico_Art_208_FustameriaEcologica_Agg.pdf.p7m*

c5756e6e75f95ae79e5200a2a98aeea471faee5e87416af44f75b10e98fa5356

Allegato 3 *PROTOCOLLODIGESTIONEFUSTAMERIAECOLOGICA.pdf*

8831cb80cbc2e05b25a6aa77272a81c2a9508c487d827c98abc8bcdcac59e5e4

Allegato 4 *prescrizionigenerali.pdf*

f5e1bdecf365dae1f0a7b715be07f78a27ddaa9e1d4a651896882cf2a66f5232

Allegato 5 *195637-FUSTAMERIAECOLOGICAVarianteSostanziale2023.pdf.p7m*

b2f9b0853d31379491a00c43a9828cea744cf5f5022acb154c694c80bf84bd82



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2020/740

Oggetto: Fustameria Ecologica S.r.l. con sede legale ed insediamento in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27. Variante sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 9267 del 21/12/2020, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. SAUR264615. N. CGR: MI219000.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 2/03/2023 (prot. n. 35196), ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza di variante sostanziale - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 9267, del 21/12/2020, presentata in data 15/12/2022 (prot. n. 193639) e completata in data 28/02/2023 (prot. n. 33583), su richiesta di documentazione integrativa del 17/01/2023 (prot. n. 6964) dall'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. con sede legale ed insediamento in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9267 del 21/12/2020 ad oggetto: "Fustameria Ecologica S.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Trezzano Rosa (MI), in Via I maggio n. 27. Art. 208 del d.lgs. 152/06";
- l'Impresa ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 7505 del 26/10/2022, emesso dalla Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di variante sostanziale non è assoggettato alla procedura di V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi istruttori:
 - il Servizio Acque Reflue, in data 13/03/2023 (prot. n. 41018), ha proceduto con l'archiviazione della richiesta di parere, per lo scarico delle seconde piogge, non ricorrendo le condizioni di assoggettabilità stabilite dal Regolamento Regionale n.4/2006;
 - l'ATS Milano in data 12/05/2023 (prot. n. 74872), ha comunicato che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
 - il Comune di Trezzano Rosa, in data 3/08/2023 (prot. n. 121934), ha comunicato esclusivamente la formazione del silenzio assenso, per sopraggiunta decorrenza dei termini per l'espressione del parere;
 - l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 30/08/2023 (prot. n. 131584) ha espresso parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

- è stato altresì acquisito il Parere obbligatorio e vincolante di ARPA in data 1/06/2023 (prot. n. 85511) per la produzione di EoW caso per caso di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 1.674,00.= ricevuta del versamento datata 6/12/2022 (prot. n. 193639);

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in € 51.397,93.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 6.181,70.= (350 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 28.260,00.= (800 mc x € 353,25 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 8.831,00.= (50 mc x € 176,62);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad € 14.130,00.= (40 mc x € 353,25);
- recupero (R3, R4) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 t/anno (68 t/g), pari a € 28.260,52.=;
- l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;
- importo rideterminato per certificazione ISO 14001 pari a € 51.397,93.=;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che, dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati *“Risultanze dell'istruttoria”* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 7/11/2023 (prot. n. 172801) e del *“parere di competenza scarichi in pubblica fognatura”* del 30/08/2023 (prot. ATO n. 9643) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l., con sede legale ed insediamento in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27 la **variante sostanziale** all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 9267 del 21/12/2020, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle *“Risultanze dell'istruttoria”* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 7/11/2023 (prot. n. 172801) e del *“parere di competenza scarichi in pubblica fognatura”* del 30/08/2023 (prot. ATO n. 9643) e alla configurazione di cui all'elaborato grafico: *“Planimetria generale disposizione zone operative schema fognario ed emissioni”* - tavola unica del dicembre 2022 aggiornamento gennaio 2023, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dalla Disposizione Dirigenziale R.G. n. 9267 del 21/12/2020 che fissa la scadenza al **26/02/2031**;
2. sono confermate le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 9267 del 21/12/2020 e s.m.i. tranne quelle non ancora ottemperate all'emissione del presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
5. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
6. l'Impresa potrà avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato;

7. l'impresa dovrà presentare un appendice alla garanzia finanziaria prestata a fronte della Autorizzazione di R.G. n. 9267 del 21/12/2020 per un aumento da € 22.297,30.= ad € 51.397,93.=, come in premessa specificato la predetta appendice alla garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 5;

8. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

9. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 7;

10. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;

11. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

12. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

13. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

14. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

15. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

16. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

17. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Fustameria Ecologica: fustameria@legalmail.it;
- Comune di Trezzano Rosa: info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it;
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01220471186446;

€5,00: 01220914401903; 01220914401891; 01220914401880; 01220914401878; 01220914401867;

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Fustameria Ecologica S.r.l. con sede legale ed insediamento in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27. Variante sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 9267 del 21/12/2020, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

1. ANAGRAFICA

Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI219000
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR264615
RAGIONE SOCIALE	Fustameria Ecologica S.r.l.
C.F./P.IVA	09619370159
SEDE LEGALE	Trezzano Rosa (MI), Via Primo Maggio n. 27
SEDE OPERATIVA	Trezzano Rosa (MI), Via Primo Maggio n. 27
CODICE ATECO	38.32.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 1
Mappale	n. 208
Gauss Boaga x	1537440
Gauss Boaga y	5048523
Via/Piazza/Località	Via Primo Maggio n. 27
Comune	Trezzano Rosa
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	21/12/2020
Scadenza autorizzazione:	26 febbraio 2031
Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione (R12, R13, R4)

	<input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R3, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R3, R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo circa 294 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 10 ore dal lunedì al venerdì e 8 ore/giorno saltuariamente il sabato in funzione delle esigenze di lavoro.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 15/12/2022 (prot. n. 193639) e completata in data 28/02/2023 (prot. n. 33583) su richiesta di documentazione integrativa del 17/01/2023 (prot. n. 6964);
- 3.2 Avvio del procedimento il 2/03/2023 (prot. n. 35196) con sospensione al 3/11/2023 (prot. n. 170818) per l'acquisizione di documentazione integrativa;
- 3.3 Esito Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. con provvedimento R.G. n. 7505 del 26/10/2022;
- 3.4 Conferenza di servizi espletata in modalità asincrona con richiesta dei pareri agli Enti in data 2/03/2023 (prot. n. 35196);
- 3.5 Non è stato chiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- 3.6 Sono stati acquisiti i seguenti pareri/allegati per altre matrici ambientali: Servizio Acque Reflue in data 13/03/2023 (prot. n. 41018), ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 28/03/2023 (prot. n. 49900), A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza per la produzione EOW caso per caso in data 1/06/2023 (prot. n. 85511), Comune di Trezzano Rosa in data 3/08/2023 (prot. n. 121934) e l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data 30/08/2023 (prot. n. 131584).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.927 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale disposizione zone operative schema fognario ed emissioni" - tavola unica del dicembre 2022 aggiornamento gennaio 2023.

- 5.1 Sono previste le seguenti modifiche all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 9267 del 21/12/2020:
 - ampliamento dell'impianto autorizzato con conseguente rivisitazione delle aree funzionali all'esercizio dell'attività ed aumento della potenzialità di deposito istantaneo di rifiuti (ingresso uscita) e di materiale con qualifica di cessato rifiuto;
 - estensione delle superfici scolanti di pertinenza con conseguente aggiornamento dell'allegato tecnico delle acque;
 - aumento del quantitativo giornaliero ed annuo di rifiuti trattati da 34 ton/giorno - 10.000 ton/anno a 68 ton/giorno - 20.000 ton/anno;
 - integrazione dell'operazione di deposito preliminare D15 per i rifiuti decadenti dal trattamento;
 - integrazione attrezzatura (pressa schiacciastuffi).

L'attività prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero (R3) presso il sito medesimo, al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. Si prevede l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” sulla base delle linee guida “Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06”, delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22). I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I

rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti di cisternette. Il progetto in oggetto non prevede modifiche all'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.2.1 conferiti da terzi:

5.2.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 800 mc;

5.2.1.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 300 mc;

5.2.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. 50 mc;

5.2.2.2 messa in riserva e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 50 mc;

5.2.2.3 messa in riserva e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 40 mc;

5.3 i quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) sono pari a 20.000 tonnellate anno pari a 68 ton giorno;

5.4 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a 1.100 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a **1 anno**, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.5.1 Fusti/cisternette in materiale plastico lotto di max 250 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;

5.5.2 Fusti metallici lotto di max 400 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;

5.5.3 bancali di pallet lotto di max 50 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;

5.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R3	R4	R13
150104		imballaggi metallici	X		X	X
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"						
150102		imballaggi in plastica	X	X		X
150103		imballaggi in legno	X	X		X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	A	X	X	X

6. END OF WASTE "CASO PER CASO"

6.1 Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso"

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	EER, DM e tipologia di riferimento 150104 <u>Allegare all'istanza il Piano di Gestione</u>



3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	EER 150102, 150106, 150110* imballaggi in plastica 150110* imballaggi in metallo 150103 imballaggi in legno Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (critério a) dettagliato); 3. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	EER, DM e tipologia di riferimento 150106 imballaggi in metallo Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati b), d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) e b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	EER 150102, 150106, 150110* imballaggi in plastica 150110* imballaggi in metallo 150103 imballaggi in legno Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1 delle Linee guida SNPA.

R4 End of Waste “caso per caso”: EER 150104

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 – Tipologia 3.5 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104].

Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani

Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre, n. 927 e successive modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari.

6.2 CONDIZIONI

- a)** La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici

I materiali ottenuti dal presente impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie recupero di imballaggi (plastici, metallici e in legno) o componenti di essi, sono destinati ad aziende utilizzatrici che ne effettuano il reimpiego per gli scopi originari per cui erano stati concepiti.

- b)** Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:

Si, esiste un mercato parallelo a quello degli imballaggi originali. Infatti esiste una specifica richiesta di mercato per gli imballaggi rigenerati destinati al riutilizzo per gli scopi originari per i quali sono stati concepite.

- c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti:

Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica del rispetto della norma tecnica FIRI nel caso di contenitori plastici o metallici, o nel caso dei bancali di pallet della norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014. Gli imballaggi ricondizionati vengono commercializzati per essere utilizzati per gli scopi originari.

- d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana:

L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche:

- specifiche tecniche FIRI_Prod_03:2020 (fusti in plastica e componenti);
- specifiche tecniche FIRI_Prod_02:2020 (fusti metallici e componenti);
- specifiche tecniche FIRI_Prod_01:2020 (contenitori IBC - intermediate Bulk Container - e componenti);
- norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014 (bancali in legno).

6.3 CRITERI:

- a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:

Tipologia 3.5 e 9.1: imballaggi in metallo, in plastica, in legno e cisternette IBC – codici EER 150102 – 150103 - 150106 - 150110*

Provenienza: attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; attività produttive o di servizio, raccolta differenziata da rifiuti urbani, impianti di selezione/trattamento/Recupero rifiuti

Caratteristiche del rifiuto:

contenitore in materiale plastico e/o metallico vuoto o con eventuale residuo fisiologico, Completi di ogni componente o privi di parte di essi.

Esenti o con PCB, PCT <25 ppb; sostanze residue e materiali indesiderati <8% in peso; non infettivi

Imballaggi in legno non trattati.

- b) Processi e tecniche di trattamento consentiti:

L'attività consiste nel ritirare, stoccare provvisoriamente (R13) e recuperare (R3, R4), mediante lavaggio e rigenerazione, rifiuti classificati ai sensi del D.lgs. 152/2006 come pericolosi e non pericolosi, costituiti da contenitori in metallo e in plastica (fusti in metallo di vario tipo e capacità, fusti in materiale termoplastico di vario tipo e capacità e cisternette IBC in plastica di varie tipologie e capacità) provenienti da terzi. Tutta l'attività di recupero rifiuti è svolta all'interno del capannone.

Dopo l'operazione di ricezione e messa in riserva, i contenitori sono inviati al ciclo di recupero, invariato rispetto a quello attualmente già autorizzato, che opera secondo il seguente processo:

- a) controllo visivo;
- b) asportazione residuo;
- c) bordatura;
- d) risagomatura;
- e) lavaggio con solventi e/o detersivi al fine di ultimare la bonifica dei contenitori;
- f) spazzolatura e verniciatura.

Per la rigenerazione dei contenitori in materiale plastico e delle cisternette IBC il ciclo di lavorazione consiste solo nelle fasi a), b) e e).

- c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:

E.o.W. costituiti da fusti in plastica e componenti conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_03:2020;

E.o.W. costituiti da fusti metallici e componenti conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_02:2020;

E.o.W. costituiti da contenitori IBC (intermediate Bulk Container) e componenti conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_01:2020

E.o.W. costituiti da bancali di pallet conformi alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014

- d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:

Le caratteristiche dei contenitori sono contenute nell'allegata specifica tecnica FIRI.

Sinteticamente i contenitori ricondizionati devono essere:

- ripuliti in modo che i materiali costruttivi ritrovino il loro aspetto iniziale, con i residui contenuti completamente eliminati, come pure le etichette;
- ispezionati dopo aver subito la ripulitura; devono essere verificati i filetti e le chiusure; i fusti devono essere privi di altri difetti importanti»
- Gli imballaggi ricondizionati "devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra unità di trasporto o tra unità di trasporto e depositi, come pure la rimozione da un pallet o da un sovrimezzaggio in previsione di un'ulteriore movimentazione manuale o meccanica" - "...devono escludere ogni perdita del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, di umidità o di pressione (dovute per esempio all'altitudine)" - "Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, a imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti" (Fonte ADR - Marginale 4.1.1.1)
- Il fusto/IBC ricondizionato deve rispondere alle verifiche e ai test di monitoraggio descritti nella specifica tecnica FIRI di appartenenza a seconda della tipologia del dell'imballaggio.
- Il fusto ricondizionato non può essere destinato ad uso alimentare.

Per gli imballaggi costituiti da bancali pallet il monitoraggio consiste nella verifica di corrispondenza alle specifiche tecniche

- e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:

Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi

7. MISCELAZIONI

7.1 Presso l'impianto non si effettuano miscele.

8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	Descrizione	Operazioni	
			R13	D15
080119		sospensioni acquose	X	X
080121		residui di vernici o di sverniciatura	X	X
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	X	X
140605	*	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi	X	X
150101		imballaggi in carta e cartone	X	



Codice	P	Descrizione	Operazioni	
			R13	D15
150102		imballaggi in plastica	X	
150103		imballaggi in legno	X	
150104		imballaggi metallici	X	
150105		imballaggi in materiali compositi	X	
150106		imballaggi in materiali misti	X	
150107		imballaggi in vetro	X	
150109		imballaggi in materia tessile	X	
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	X	X
191201		carta e cartone	X	
191202		metalli ferrosi	X	
191203		metalli non ferrosi	X	
191204		plastica e gomma	X	
191205		vetro	X	
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191208		prodotti tessili	X	
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 l'inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata a:

- 9.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 9.1.2** aggiornamento della procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 9.1.3** aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 9.1.4** aggiornamento del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 9.1.5** rispetto delle prescrizioni impartite con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;

- 9.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate a seguito di formale comunicazione di ultimazione lavori, nella quale dovrà essere indicata la data dell'effettivo avvio dell'attività nella configurazione della variante autorizzata con il presente provvedimento;
- 9.3** il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica e/o documentale;
 - c) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 9.4** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;
- 9.5** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria generale disposizione zone operative schema fognario ed emissioni*" - tavola unica del dicembre 2022 aggiornamento gennaio 2023, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.6** la Società dovrà realizzare le opere di mitigazione e compensazione prescritte dal provvedimento dirigenziale di R.G. n. 7505 del 26/10/2022 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, e con particolare riferimento alle piantumazioni, le stesse dovranno essere poste a dimora entro il mese di marzo 2024 come comunicato dalla ditta in data 28/02/2023 (prot. n. 33583);
- 9.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzativo, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

EoW CASO PER CASO

- 9.8** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei

dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

- 9.9** le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 9.10** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;
- 9.11** la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021, il riferimento alla Specifica Tecnica FIRI applicata all'EoW prodotto. La dichiarazione dovrà essere tenuta presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;

FUSTI E CISTERNETTE

- 9.12** la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;
- 9.13** tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;
- 9.14** per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 9.15** i rifiuti depositati all'esterno devono essere su area impermeabilizzata, dotata di copertura e canalette di raccolta di eventuali sversamenti;
- 9.16** il rifiuto decadente dalle operazioni di aspirazione del residuo presente nelle cisternette/contenitori deve essere stoccato per tipologie omogenee e non possono essere miscelati residui con caratteristiche chimico/fisiche diverse tali da provocare potenziali reazioni;
- 9.17** tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 9.18** le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate all'interno dello stabilimento;
- 9.19** non possono essere ritirati rifiuti contenenti materiali organici putrescibili tali da provocare molestie olfattive;
- 9.20** i fusti contenenti rifiuti non possono essere sovrapposti per più di tre piani, lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione;
- 9.21** l'attività di gestione dei rifiuti deve essere completamente separata dall'attività in conto terzi, affinché si possa verificare in qualsiasi momento la provenienza e la tracciabilità delle due attività;
- 9.22** lo stoccaggio delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire e le operazioni di recupero delle stesse devono avvenire unicamente all'interno del capannone;
- 9.23** devono essere chiaramente individuabili le cisternette/fusti ritirati in conto lavorazione che come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 9.24** deve essere garantita la tracciabilità delle cisternette/fusti dall'ingresso all'impianto all'uscita dallo stesso, anche al fine della corretta gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero;
- 9.25** deve essere verificata la compatibilità dei residui di sostanze asportati dalle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, al fine di evitare reazioni indesiderate;

- 9.26** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 9.27** i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice EER;
- 9.28** all'apertura della valvola delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, in fase di accettazione, non dovrà fuoriuscire per una cisternetta da 1.000 litri di capienza, un residuo superiore ad 1 litro, mentre per una cisternetta da 500/600 litri di capienza il residuo non dovrà essere superiore rispettivamente a 0,5/0,6 litri;
- 9.29** le cisternette/fusti in coerenza con le caratteristiche di portanza proprie della gabbia, possono essere sovrapposti per un massimo di quattro piani, il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 9.30** i rifiuti decadenti dall'attività di recupero quali cisternette o parti di cisternette ammalorate non più recuperabili e da smaltire, che hanno contenuto sostanze pericolose (es. EER 150110* pericoloso assoluto), ai sensi delle Linee Guida SNPA 24/2020 metodo per la classificazione dei rifiuti (Decreto Mite 9 agosto 2021, recante l'approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" (21A05065) (GU Serie Generale n.200 del 21-08-2021)) mantengono la classificazione di rifiuti pericolosi e come tali vanno gestiti;
- 9.31** i rifiuti che possono generare maleodorazioni devono essere depositati in contenitori chiusi ed inivati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

PALLETS PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI

- 9.32** le EOW di bancali di legno integri devono rispettare la norma UNI EN ISO 18613: 2014;

VARIE

- 9.33** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.34** nel caso di verifica analitica deve essere predisposto un Piano di Campionamento in conformità alla norma UNI EN 10802;
- 9.35** deve essere redatto e tenuto a disposizione il Protocollo di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento alla descrizione completa del lavaggio degli imballaggi e della gestione dei reflui decadenti; nello specifico il Sistema di Gestione dei rifiuti dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:
- 9.35.1** protocollo di accettazione dei rifiuti comprensiva della procedura di gestione delle non conformità e degli eventuali piani di campionamento e monitoraggio;
- 9.35.2** procedura di controllo di processo;
- 9.35.3** procedure per la verifica di conformità dell'E.O.W.
- 9.35.4** deve essere debitamente compilato e tenuto a disposizione, il Modello Allegato sulla Valutazione degli adempimenti POPs, REACH e CLP;
- 9.36** deve essere sempre presente la documentazione attestante le caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- 9.37** deve essere tenuta a disposizione la procedura da adottare per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- 9.38** deve essere garantita la separazione fisica tra rifiuti da trattare, rifiuti trattati, ma non ancora certificati, EoW certificati;
- 9.39** devono essere indicate le informazioni relative alla quantità del lotto, la data di produzione, analisi e data di scadenza che devono essere registrate;
- 9.40** devono essere tenuti a disposizione la documentazione di riferimento e gli esiti delle eventuali verifiche chimiche/fisiche;
- 9.41** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 11



- 9.42** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.43** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2023\10

Pagina 1

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche**
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. - Istanza di Rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Trezzano Rosa (MI), in Via I Maggio n. 27. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. in data 15.12.2022 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.03.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 2545) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, ed alle integrazioni (Prot. Uff. Ambito n. 8349) del 19.07.2023, concernenti la richiesta di Varianti Sostanziali dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, per l'impianto ubicato nel Comune di Trezzano Rosa (MI), Via I Maggio n. 27.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti concernenti la richiesta di Varianti Sostanziali dell'Autorizzazione Unica per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 06.12.2022 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011, nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 08.08.2023 (Cod. Procedimento: case 03432596 parere 015985) pervenuto all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale rispettivamente in data 09.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9214).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 30.10.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 11493), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 18.12.2020 (R.G. n. 9244/2020), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura : Ing.Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208: Ing. Alberto Zighetti
email: a.zighetti@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.77*

Fascicolo

6.3\2023\10

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	FUSTAMERIA ECOLOGICA S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	TREZZANO ROSA (MI), VIA I MAGGIO N. 27
Indirizzo Impianto	TREZZANO ROSA (MI), VIA I MAGGIO N. 27
Attività	<i>Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Davide Brambilla in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa.

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa, che si trova all'interno di un condominio industriale, dichiara di svolgere attività di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e messa in riserva (R13) e/o deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 di rifiuti speciali derivanti dal trattamento, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i..

In particolare, le operazioni attualmente autorizzate sono le seguenti:

- R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- R4: recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R13: messa in riserva di rifiuti speciali derivanti dal trattamento;
- deposito temporaneo (art. 185 bis del D.Lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dal trattamento;
- deposito fusti e cisterne in conto lavorazione.

L'Impresa in data 02.03.2023 (Prot. Uff. Ambito n.2545), ha presentato istanza di Variante Sostanziale dell'Autorizzazione a seguito di modifiche che saranno apportate all'insediamento produttivo, in particolare:

- Ampliamento dell'impianto autorizzato con conseguente riesame delle aree funzionali all'esercizio dell'attività ed aumento della potenzialità di deposito istantaneo di rifiuti (ingresso uscita) e di materiale con qualifica di cessato rifiuto;
- Aumento del quantitativo di trattato giornaliero ed annuo;
- Integrazione dell'operazione di deposito preliminare D15 per i rifiuti decadenti dal trattamento;
- Integrazione attrezzatura (pressa schiacciafusti);
- Estensione delle superfici scolanti di pertinenza.

In particolare, quest'ultima variazione comporterà la modifica della rete fognaria a servizio dell'insediamento produttivo.

Attualmente l'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.451 mq distribuita come qui di seguito riportato:

- La superficie complessiva coperta è pari a circa 1.876 mq, di cui 108 mq per alloggi/uffici e 1.768 mq per attività produttive;
- La superficie scoperta totale è pari a 1.575 mq, di cui 1.532 mq impermeabilizzata e 43 mq non impermeabilizzata.

A seguito dell'ampliamento dell'insediamento produttivo, la superficie complessiva occupata risulterà essere pari a 4.927 mq, distribuita come qui di seguito riportato:

- La superficie complessiva coperta sarà pari a circa 2.824 mq;
- La superficie scoperta totale sarà pari a 2.103 mq, di cui 2.022 mq impermeabilizzata e 81 mq non impermeabilizzata.

1.2. Lo stato di fatto attuale della rete fognaria a servizio dell'insediamento produttivo è rappresentato dalla planimetria, denominata - "Tavola n.01" avente ad oggetto *"RESTITUZIONE GRAFICA SCHEMA FOGNARIO DI EDIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE - STATO AUTORIZZATO - PLANIMETRIA; ESTRATTO MAPPA; DETTAGLI"* di Maggio 2023" dalla quale risulta:

STATO DI FATTO - presenza di n.2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati in via I Maggio, costituiti rispettivamente da:

Punto di scarico denominato "S1":

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici scaricate nella rete fognaria condominiale delle acque nere, previo passaggio in fossa biologica;
- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'Impresa e decadenti dalle coperture; tali acque sono convogliate, per mezzo di una rete

fognaria interna mista, ad un pozzetto ripartitore di prima/seconda pioggia, dal quale la prima pioggia viene inviata ad una vasca di accumulo pari a 18,66 mc e quindi sottoposta ad un trattamento di disoleazione, prima di essere scaricata nella rete fognaria condominiale delle acque nere, previo passaggio in un pozzetto d'ispezione e prelievo; la seconda pioggia invece viene dispersa localmente attraverso n.2 pozzi perdenti, previo passaggio in pozzetto disoleatore e pozzetto d'ispezione e prelievo.

Punto di scarico denominato “*PUNTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE*”:

- acque meteoriche convogliate dalle coperture dell'area relativa all'ampliamento dell'insediamento produttivo, nonché dalle superfici scolanti impermeabili posti ai lati est ed ovest del capannone oggetto di ampliamento.

Le succitate acque meteoriche vengono convogliate nella fognatura comunale, previo passaggio nella rete fognaria condominiale senza nessun trattamento. Dall'elaborato grafico, si evince che in prossimità di una cameretta di ispezione, la rete fognaria condominiale dedicata alle acque meteoriche si dirama in due reti, la prima recapitante le succitate acque in pozzo perdente, la seconda recapitante le acque in pubblica fognatura previo passaggio in pozzetto d'ispezione.

L'Impresa ha trasmesso altresì planimetria denominata “Tavola n.02” avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA FOGNARIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI*” di Maggio 2023, **STATO DI PROGETTO** dalla quale si evince che la rete fognaria in progetto a servizio dell'insediamento produttivo è costituita da n.2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati in via I Maggio, costituiti rispettivamente da:

Punto di scarico denominato “S1”:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici scaricate nella rete fognaria condominiale delle acque nere, previo passaggio in fossa biologica;
- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'Impresa e decadenti dalle coperture; tali acque sono convogliate, per mezzo di una rete fognaria interna mista, ad un pozzetto ripartitore di prima/seconda pioggia, dal quale la prima pioggia viene inviata a n.2 vasche di accumulo (VPP1 e VPP2), collegate idraulicamente mediante tubazione posta sul fondo delle vasche, pari a 25 mc. Le succitate acque meteoriche di prima pioggia vengono quindi sottoposte ad un trattamento di disoleazione, prima di essere scaricate nella rete fognaria condominiale delle acque nere, previo passaggio in un pozzetto d'ispezione e prelievo; la seconda pioggia invece viene dispersa localmente attraverso n.2 pozzi perdenti, previo passaggio in pozzetto disoleatore e pozzetto d'ispezione e prelievo.

Punto di scarico denominato “*PUNTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE*”:

- acque meteoriche convogliate da n.4 pluviali a servizio di parte della copertura dell’area di ampliamento dell’insediamento produttivo.

Le succitate acque meteoriche vengono convogliate nella fognatura comunale, previo passaggio nella rete fognaria condominiale senza nessun trattamento. Dall’elaborato grafico, si evince che in prossimità di una cameretta di ispezione, la rete fognaria condominiale dedicata alle acque meteoriche si dirama in due reti, la prima recapitante le succitate acque in pozzo perdente condominiale, la seconda recapitante le acque in pubblica fognatura previo passaggio in pozzetto d’ispezione.

Dall’analisi della documentazione soprariportata, si evince che le principali modifiche inerenti il sistema di rete fognario a servizio dell’insediamento produttivo sono:

- Aggiunta dei servizi igienici posti sul lato est del fabbricato, relativi all’area di ampliamento;
- Distoglimento dalla rete fognaria condominiale, convogliante le acque meteoriche in fognatura nel punto di scarico denominato “*PUNTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE*”, delle reti fognarie convoglianti le acque meteoriche di una quota parte delle coperture e dei piazzali adiacenti l’area oggetto di ampliamento. Le succitate acque meteoriche vengono distolte dalla rete fognaria condominiale meteorica, per essere convogliate al pozzetto ripartitore e successivamente inviate un quota alla fognatura comunale tramite passaggio nella rete fognaria condominiale relativa alle acque nere previo accumulo in vasca di prima pioggia e successivo trattamento di disoleazione, ed una quota all’interno dei pozzi perdenti previo trattamento di disoleazione;
- Installazione di una vasca di prima pioggia supplementare “VPP2”, collegata alla precedente mediante una tubazione di fondo vasca.

Dall’analisi della sopracitata planimetria si evince altresì che i pozzetti di campionamento riportati nelle sezioni longitudinali non presentano le caratteristiche richieste dal Regolamento del Servizio Idrico integrato, in particolare per quanto riguarda la posizione della tubazione in arrivo rispetto al posizionamento della tubazione in uscita, in quanto risulta alla medesima altezza.

L’Impresa dichiara di non generare scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dal processo di lavaggio fusti, comunicando in particolare che: “*Le acque prelevate per uso industriale (operazioni di lavaggio effettuate sugli imballaggi ritirati) sono recuperate tramite un sistema a circuito chiuso sino al loro esaurimento del suo potere pulente con aggiunte qualora necessario, quando non più utilizzabili sono allontanate come*

rifiuto tramite ditte autorizzate”.

Dalla documentazione trasmessa si evince altresì che non vi è alcuna separazione tra le acque meteoriche convogliate dalle coperture dell’insediamento e quelle convogliate dai piazzali scoperti.

A seguito della dichiarazione da parte dell’Impresa circa l’impossibilità della separazione delle succitate acque meteoriche, con nota del 01.06.2016 (Prot. Uff. Ambito n.7608), l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano aveva ritenuto di non chiedere un progetto relativo alla separazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture finalizzato al loro recapito in pozzo perdente.

- 1.3. L’approvvigionamento idrico dichiarato dall’Impresa, con la documentazione integrativa del 19.07.2023 (Prot. Uff. Ambito n.8349), è pari a 752 mc/anno di cui:
- 484 mc/anno circa per usi domestici;

Il sopracitato quantitativo di acque reflue per usi domestici risulta quello scaricato in pubblica fognatura, insieme alle acque meteoriche di prima pioggia, in quanto le acque reflue industriali di processo, la cui stima è pari a 268 mc/anno, vengono, per quanto dichiarato dall’Impresa, smaltite come rifiuto.

L’approvvigionamento idrico avviene per mezzo di pubblico acquedotto mediante n.2 punti di fornitura.

- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata “Tavola n.02” avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA FOGNARIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI*” - PROGETTO *datata Maggio 2023*.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 08.08.2023 (Cod. Procedimento: case 03432596 parere 015985), trasmesso all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 09.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9214), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

“[...] Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse [...]”

“[...] In relazione alla normativa vigente ed al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l’attività della ditta è compresa nell’elenco delle attività di cui all’art.3, comma 1 lettera (b) del Regolamento Regionale n. 04/2006 [...]”

“[...] Alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura e dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Cassano d'Adda, cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, dei limiti stabiliti dall'Autorità d'Ambito, indicati nell'art. 57 comma 10 del “Regolamento del servizio idrico integrato” [...]”

- 2.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con nota del 01.06.2016 (Prot. n. 7608), ha ritenuto valide le motivazioni addotte dall'Impresa in relazione all'impossibilità di eliminare lo scarico nella rete fognaria pubblica delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, dichiarando ottemperata la prescrizione n. 3.4 indicata nell'Allegato Tecnico del 18.08.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 8746). Per le stesse motivazioni sopra riportate l'Impresa, nella presente istanza di rinnovo all'autorizzazione allo scarico, richiede pertanto il mantenimento dell'attuale schema fognario.
- 2.3. L'Impresa FUSTAMERIA ECOLOGICA S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Primo Maggio, n. 27 nel Comune di Trezzano Rosa (Mi).
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel “Regolamento del servizio idrico integrato”.**
- 3.3. **Il Gestore dell'Impianto dovrà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. la data di fine lavori, entro la quale dovranno essere realizzate le opere in progetto. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata entro 30 giorni a decorrere**

dall'ultimazione dei lavori, e dovrà essere corredata da idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità degli stessi al succitato progetto approvato, con allegato:

- a) elaborato grafico as built in scala adeguata ($\geq 1:200$), nella planimetria **dovranno essere chiaramente distinguibili le reti di raccolta delle diverse tipologie di reflui, domestici ed acque meteoriche**, i punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo es.: S1 - S2 - Sn), tutti i manufatti e gli impianti connessi alla rete (es. pozzetti di campionamento e/o ispezione, ecc.), nella rappresentazione della rete dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.
- b) documentazione fotografica, corredata da scheda tecnica ovvero elaborato grafico riportante le dimensioni, attestante l'avvenuta installazione dei pozzetti di campionamento come prescritto al p.to n. 3.6 del presente documento.

3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

3.5. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.

3.6. Il Gestore dell'impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, **ove non fossero già presenti**, su ognuna delle reti di raccolta separata prima della commistione con reflui di origine diversa, in particolare immediatamente a monte della confluenza con i reflui decadenti dalle altre unità facenti parte del condominio industriale, intercettante la totalità delle acque meteoriche di prima pioggia e dei reflui domestici decadenti dal proprio stabilimento, nonché sulla rete che convoglia le acque reflue domestiche decadenti dallo spogliatoio posto a Sud-Est dell'insediamento, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “Regolamento Locale d'Igiene” e dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).

- 3.7. In caso di sversamenti accidentali che dovessero interessare le superfici scolanti e la rete convogliante le acque meteoriche, il Gestore dell’Impianto dovrà provvedere sistematicamente allo smaltimento dei reflui generatisi in occasione dell’evento anomalo e delle successive attività di pulizia della rete fognaria.**
- 3.8. Il Gestore dell’Impianto dovrà tenere a disposizione delle autorità di controllo un apposito registro esclusivo, all’interno del quale vengano riportati:**
- **Data di accadimento dello sversamento;**
 - **Descrizione dettagliata dell’evento;**
 - **Codifica delle aree interessate dallo sversamento.**

Contestualmente a tali registrazioni dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **Copia dei FIR (e contestuale annotazione su registro di c/s dei rifiuti prodotti) attestanti l’avvenuto smaltimento dei reflui intercettati dai manufatti di raccolta delle acque meteoriche e dei rifiuti prodotti in occasione delle successive attività di pulizia e ripristino della rete fognaria. Il Gestore dell’Impianto dovrà procedere all’invio dei reflui decadenti dagli sversamenti e dalle successive operazioni di pulizia della rete di raccolta a smaltimento come rifiuto presso impianti autorizzati esterni in conformità alla normativa di riferimento.**

- 3.9. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.**
- 3.10. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l’intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.**
- 3.11. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed a Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell’attività degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.**
- 3.12. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque.**
- 3.13. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.**

- 3.14. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.15. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed a Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.21. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.22. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola n.02” avente ad oggetto *PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA FOGNARIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI*”- PROGETTO *datata Maggio 2023*– devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.23. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Trezzano Rosa (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura : Ing.Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208: Ing. Alberto Zighetti
email: a.zighetti@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.77*

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente “estratto del Protocollo gestione rifiuti e impianto” racchiude le procedure e le fasi adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini del recupero e gestione dell'impianto.

2. FASI DI GESTIONE RIFIUTO

- conferimento all'impianto dei rifiuti autorizzati;
- fase di messa in riserva degli imballaggi costituiti da contenitori in metallo e in plastica e dei bancali di pallet;
- fase di trattamento che si sviluppa sostanzialmente in una preliminare selezione e cernita e all'occorrenza nell'asportazione residuo, bordatura, risagomatura, lavaggio con solventi e/o detergenti al fine di ultimare la bonifica dei contenitori, spazzolatura e verniciatura;
- Deposito dei prodotti ottenuti dal trattamento nelle zone B;
- i sovralli sono depositati nelle zone operative dell'impianto D1-D2.

3. PROCEDURE D'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

In fase di conferimento si procede ad effettuare il controllo della documentazione accompagnatoria del carico.

Effettuato il controllo documentale ed attestata la conformità della documentazione accompagnatoria in fase di conferimento, l'addetto incaricato procederà con il controllo visivo di qualità/conformità del rifiuto, che si svilupperà nelle seguenti operazioni:

- controllo visivo del mezzo;
- pesatura del carico;
- controllo visivo del carico.

4. OPERAZIONI SVOLTE PRESSO L'INSEDIAMENTO

Le operazioni che verranno svolte presso l'insediamento nell'esercizio dell'attività in procedura ordinaria saranno le seguenti:

- R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- R4: recupero di rifiuti non pericolosi;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R13: messa in riserva di rifiuti speciali derivanti dal trattamento;
- deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività;
- deposito fusti e cisterne in conto lavorazione presso la zona D.

L'operazione di recupero (R3, R4) per i rifiuti riconducibili ai codici EER 150102 – 150104 – 150106 – 150110*, consiste sostanzialmente e all'occorrenza nel lavaggio e nella rigenerazione di rifiuti classificati ai sensi del D.lgs. 152/2006 come pericolosi e non pericolosi, costituiti da contenitori in metallo e in plastica (fusti in metallo di vario tipo e capacità, fusti in materiale termoplastico di vario tipo e capacità e cisternette IBC in plastica di varie tipologie e capacità) provenienti da terzi e/o in conto lavorazione depositati provvisoriamente presso la zona D. L'attività di recupero dei rifiuti di imballaggi in legno merceologicamente riconducibili a pallet, si concretizza nella “selezione con eventuale asportazione di impurità e verifica di integrità e assenza di rotture delle assi”.

I materiali EoW ottenuti dal trattamento presso l'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020", "FIRI_Prod_03:2020" e "FIRI_Prod_02:2020", tutte redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi.

Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.

I prodotti EoW in uscita vengono testati per verificarne la tenuta e/o corrispondenza alla norma di riferimento e quindi l'idoneità alla successiva vendita ed utilizzo.

Ogni lotto di EoW caso per caso, in funzione della tipologia avrà un volume massimo di:

- Fusti/cisternette in materiale plastico lotto di max 250 mc;
- Fusti metallici lotto di max 400 mc;
- bancali di pallet lotto di max 50 mc.




5. MONITORAGGI

L'addetto incaricato provvederà a:

- verificare l'integrità e pulizia della pavimentazione;
- verificare le modalità di deposito e che non ci sia commistione tra diversi codici EER;
- verificare l'efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera;
- eseguire i monitoraggi delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera nel rispetto della periodicità definita dall'autorizzazione, verificando il rispetto dei limiti emissivi



PLANIMETRIA - PIANTA PIANO TERRA



LEGENDA AREE ATTIVITA'

- AREA A: ZONA MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 15.01.10*
- AREA B: AREA DI PRODOTTI FINITI
- AREA C: AREA STOCCAGGIO MATERIE PROVENIENTE DA OPERAZIONI DI RECUPERO
- AREA X: ZONA MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06, 15.01.03
- R: AREA RECUPERO R4 - R3
- AREA D: STOCCAGGIO FUSTICISTERNE CONTO LAVORAZIONE
- D1 + D2: DECADENTI 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212
- D3 + D4: DECADENTI 140603* 140605* 080121 080119 161002 150202*

LEGENDA IMPIANTI

- SCALFISTI
- VASCHE
- LINEA AUTOMATICA RISAGOMATURA
- FORNO DI SCALATURA
- TRANSFER DI LAVAGGIO
- ASPORTAZIONE ETICHETTE
- SPAZZOLATURA A SECCO
- IMPIANTO AUTOMATICO DI VERNICIATURA
- FORNO PER ESICAZIONE VERNICIATURA
- VASCA CONTENIMENTO POMPE DI LAVAGGIO
- VASCA CONTENIMENTO SERBATOI LAVAGGIO
- POMPE DI LAVAGGIO
- COMPRESSORI
- PRESA SCHACCIA FUSTI
- ASPIRATORE
- CENTRALE TERMICA
- DEPOSITO VERNICI
- MACCHINA TAGLIAFUSTI
- QUADRO ELETTRICO
- VASCA CONTENIMENTO SERBATOI MATERIE PRIME
- POST BRUCIATORE RIGENERATIVO
- PRESA SCHACCIA FUSTI

E1 PUNTO DI EMISSIONE

LEGENDA IMPIANTO FOGNATURA

- TUBAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE
- CADITOIA
- POZZETTO D'ISPEZIONE
- IC POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- PR POZZETTO SEPARATORE ACQUE PRIMA / SECONDA PIOGGIA
- P.D. POZZETTO DI SOLEATORE
- B FOSSA BIOLOGICA Ø 125 H 160 TIPO IMHOF
- V.P.P. VASCA PRIMA PIOGGIA
- P.P. POZZO PERDENTE

Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San Francesco n.3 - 25050 - Rodengo Saiano (BS)

COMUNE DI TREZZANO ROSA PROVINCIA DI MILANO

TAV. U PLANIMETRIA GENERALE
DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE
SCHEMA FOGNARIO ED EMISSIONI

SCALA 1:200 DATA: DICEMBRE 2022
AGG: GENNAIO 2023

PROGETTO

OGGETTO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

COMMITTENTE
FUSTAMERIA ECOLOGICA S.R.L.
Insediamento produttivo:
Via Primo Maggio, 27 - Trezzano Rosa (MI)

IL COMMITTENTE
Documento firmato digitalmente

IL TECNICO
Documento firmato digitalmente